



N. 4

30.03.2005
Libertà e Comunità

REGOLAMENTO

ASSISTENZA

DOMICILIARE

ART. 1 FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, attivato dal Comune di Longare, è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
- mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona;
- prevenire, rimuovere situazioni di emarginazione ed i rischi che possono comportare l'istituzionalizzazione;
- contribuire a mantenere l'equilibrio familiare qualora sia gravato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi membri;
- favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti al fine di rompere l'isolamento sociale.
- fornire informazioni sui servizi e sulle opportunità presenti nel territorio, favorendo un lavoro di rete a supporto del caso.

ART. 2 UTENTI DEL SERVIZIO

1. Il servizio domiciliare è rivolto a tutti i cittadini, in particolare alle famiglie o alle persone in condizioni di bisogno e pertanto non va inteso come un servizio particolare alle sole persone anziane (cfr. art. 6 lett. H L.R. 55/1982). Nel caso in cui l'utente non viva solo, l'intervento è volto ad integrare, rafforzare e sostenere l'azione dei conviventi (siano essi familiari o parenti) fermo restando che questi ultimi devono provvedere alle loro necessità.

2. I destinatari possono essere:

autosufficienti cioè in grado di gestire da soli, o con limitato ed episodico aiuto fornito da parenti, vicini, operatori, la propria esistenza ed in di condizioni di salute sufficienti;

parzialmente autosufficienti cioè in grado di gestire in modo parziale la propria vita quotidiana, ma in condizioni di salute precarie, tali da rendere necessario un intervento stabile esterno;

non autosufficienti: cioè non in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettato ed in condizioni psicofisiche deteriorate, ed esposto all'eventualità di un ricovero.

Prioritariamente si considerano le seguenti tipologie di utenza:

- anziani (oltre i 65 anni);
- nuclei familiari con minori a rischio (0 – 18 anni);
- minori affetti da handicap (0 – 18 anni);
- inabili (affetti da handicap 18 – 60 anni);
- altri (malati psichici, alcoolisti, ecc. 18 – 60 anni).

3. Non possono essere ammessi al servizio le persone totalmente non autosufficienti, prive di qualsiasi aiuto familiare e con situazioni socio-sanitarie molto gravi, perché la loro condizione richiede un'assistenza continua e specializzata che il servizio non è in grado di erogare, salvo situazioni particolari che prevedono un intervento integrato di servizi.

ART. 3 PRESTAZIONI EROGATE

Il Servizio Domiciliare può fornire le seguenti prestazioni concordate caso per caso con l'Assistente Sociale:

- a) Favorire la massima autonomia dell'individuo verso la cura della persona e dell'ambiente, quali:
 - Aiuto per l'igiene personale;
 - Aiuto per il governo della casa e delle attività domestiche;
 - Riordino del letto e della stanza, cambio della biancheria personale e del letto;
 - Preparazione dei pasti;
 - Lavaggio piccola biancheria;
- b) Stimolare l'autosufficienza nell'attività giornaliera attraverso l'aiuto per una corretta deambulazione, per una giusta posizione degli arti invalidi in condizioni di deambulazione, mobilitazione dell'anziano allettato, aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare, ecc;
- c) Riferire al medico curante lo stato del paziente, descriverne i sintomi ed eseguire, secondo le prescrizioni ricevute, prestazioni igienico-sanitarie, quali frizioni e massaggi antidecubito, assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche o altri servizi che non richiedano un titolo personale specifico;
- d) Fornire prestazioni domiciliari a favore di persone inserite in programmi ADI (assistenza domiciliare integrata), in stretta collaborazione con il personale distrettuale e/o ospedaliero, come da indicazione dell'Unità Operativa Distrettuale e del servizio sociale Comunale;
- e) Provvedere alle commissioni, alle compere e spese ordinarie, su incarico dell'utente, in base al programma concordato con il servizio sociale;
- f) Provvedere al servizio di consegna e ritiro dalla lavanderia di indumenti, biancheria, ecc;
- g) Effettuare servizi consegna (ad esempio prelevare da casa effetti personali e di vestiario) e visite a favore dell'anziano assistito che sia ricoverato temporaneamente nei luoghi di cura e non abbia altri che si curano di lui;
- h) Accompagnare l'utente presso i servizi medici e riabilitativi, centri diurni e di aggregazione, uffici, enti ed altri luoghi, sempre che l'utente abbia capacità di deambulazione. Qualora necessitasse, dietro autorizzazione da parte del Comune, dell'utilizzo dei mezzi di trasporto della Cooperativa o degli operatori, si provvederà al rimborso chilometrico delle spese facendo riferimento agli indici contenuti nella tabella ACI in vigore. In caso di trasporto di minore si dovrà avere autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà. Tutte le responsabilità connesse al trasporto, compresi gli aspetti assicurativi, sono a carico della Cooperativa;
- i) Sostenere dal punto di vista psicologico e curare, d'intesa col servizio sociale del Comune, i rapporti dell'assistito con i parenti, i vicini e i volontari, al fine di alleviare la solitudine e migliorare la qualità della vita, sia sotto il profilo relazionale e della socializzazione, sia sotto quello fisico, alimentare e organizzativo;
- j) Fornire attività di assistenza e/o sostegno, anche in orario pomeridiano, a favore di minori in condizioni di difficoltà personali e di disagio familiare (es. cura, sorveglianza, animazione, e quant'altro previsto dal progetto individuale).

ART. 4 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio sarà svolto dagli incaricati nell'arco della settimana, prevalentemente nelle ore diurne, e comunque dalle ore 7,00 alle 20,00. In caso fosse necessario un diverso orario di servizio, quest'ultimo sarà concordato tra operatore ed utente ed approvato dall'Amministrazione Comunale. Per lo svolgimento del Servizio il Comune può avvalersi sia di personale proprio, sia di personale convenzionato con una Cooperativa di Solidarietà sociale. Per lo svolgimento del Servizio, inoltre, si potrà considerare la presenza del volontariato operante in loco, con il quale si cercherà un livello di

collaborazione tale da favorire un'integrazione nelle prestazioni e da evitare interventi sconsiderati e ripetitivi.

ART. 5 CRITERI PER L'AMMISSIONE

1. L'assistente sociale, nello svolgimento dell'istruttoria, valuta i seguenti elementi relativi all'utente che presenta la domanda:

- situazione sociale e familiare vanno necessariamente valutate le possibilità e le capacità assistenziali dei figli e dei parenti, va inoltre verificata l'intensità delle reti amicali, di vicinato e di volontariato. Si considera anche la situazione abitativa dal punto di vista igienico, della presenza di barriere architettoniche e della dislocazione sul territorio;
- situazione sanitaria è valutata la situazione sanitaria in cui verte la persona in base alla presentazione di apposita documentazione. Previo consenso dell'utente e al fine di avvalorare la documentazione sanitaria presentata, saranno sentiti il medico di medicina generale ed eventuali altri servizi sanitari coinvolti nel caso. Qualora le condizioni del potenziale assistito richiedano l'attivazione di una valutazione multidimensionale, questa è effettuata in raccordo con i competenti servizi dell'ULSS.
- situazione economica sarà valutata la situazione economica dell'utente, dei familiari conviventi e, a discrezione dell'assistente sociale, dei parenti tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Codice Civile. A tal fine saranno considerati i redditi così come specificati all'art. 8 del presente regolamento.

2. Per l'accertamento e la valutazione dei suddetti elementi si rende necessaria la seguente documentazione:

- relazione dell'ass. soc. basata su visita domiciliare e/o colloqui con l'utente e la famiglia;
- certificato di invalidità civile o certificazione medica;
- dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE e documentazione relativa alla pensione di invalidità;

Sulla base della documentazione prodotta durante la fase dell'istruttoria, l'assistente sociale o il Responsabile del Servizio determinerà l'ammissibilità della domanda e il grado di urgenza dell'intervento.

ART. 6 – LISTA D'ATTESA.

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili, è redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati:

- situazione sociale e familiare:

Persona che vive sola;

- Rischio sociale elevato (persona che, trascorrendo molte ore da sola, risulta a rischio, poiché potrebbero crearsi situazioni che peggiorano la condizione di autonomia già precaria);
- Assenza di figli o di altri parenti, ovvero di una rete amicale, che siano in grado di offrire supporti reali all'utente;
- Problemi dei familiari (coniuge, figli, fratelli etc.) nel gestire la situazione (necessità di assistenza/sorveglianza continua);

- Problemi oggettivi dei figli a gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività lavorativa, presenza di molti minori, presenza di invalidi, portatori di handicap o di altri persone che necessitano di supporti, ecc.);
 - Problemi di relazione con i familiari o altri parenti, che riducono la presenza degli stessi accanto all'utente;
 - Famiglie che stanno sostenendo il carico assistenziale da molto tempo;
 - situazione sanitaria:
- Patologia che comporta un elevato carico assistenziale;
- situazione economica:
 - ISEE dell'utente e degli obbligati agli alimenti inferiore a € 6.000,00, come stabilito dall'art. 8 del presente regolamento;
2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla valutazione professionale complessiva dell'assistente sociale e dalla data di presentazione delle domande medesime.

ART. 7 – PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO.

1. Al momento dell'attivazione del servizio, l'assistente sociale formula un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) sulla base delle risultanze dell'istruttoria e in rapporto alle risorse del SAD comunale e della rete dei servizi.

Qualora il soggetto sia seguito contemporaneamente da più servizi, l'assistente sociale prende contatto con i referenti per la formulazione di un PAI comune che condivida gli obiettivi dell'intervento, ferme restando le diverse funzioni e le diverse responsabilità.

Il PAI è poi condiviso e discusso all'interno dell'équipe di operatori addetti all'assistenza del SAD, che lo attueranno con la supervisione dell'assistente sociale.

2. Il PAI deve essere concordato e sottoscritto dall'utente e dai suoi familiari, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

ART. 8 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO – QUOTE DI CONTRIBUZIONE.

1. Al fine di garantire i servizi di assistenza domiciliare al maggior numero di utenti che ne fanno domanda, l'Amministrazione Comunale richiede una partecipazione economica degli utenti agli oneri derivanti dalle prestazioni erogate.

2. Il servizio di assistenza domiciliare è accordato gratuitamente fino ad una situazione I.S.E.E. annuale del nucleo familiare cui appartiene l'assistito o degli obbligati agli alimenti inferiore ad € 6.000,00. Alla presenza di una situazione ISEE superiore, si prevede una contribuzione in proporzione alla situazione I.S.E.E. come sotto determinata, secondo gli scaglioni di cui alla tabella seguente.

La condizione ISEE da considerare ai fini dell'applicazione della tabella è data da:

$$\text{ISEE Sad} = \text{ISEE n.f.} + (\text{Redditi esenti ISEE} / \text{Parametro scala di equivalenza})$$

SITUAZIONE I.S.E.E.	COSTO ORARIO DEL SERVIZIO
SAD	
€ 6.000,00 - € 9.000,00	€ 2,00
€ 9.001,00 - € 12.000,00	€ 4,00
€ 12.001,00 - € 15.000,00	€ 6,00
€ 15.001,00 - € 18.000,00	€ 8,00
€ 18.001,00 >	€ 10,00

All'aggiornamento di detti limiti provvede, se necessario, la Giunta comunale.

2. La quota di contribuzione mensile a carico dell'utente sarà calcolata secondo la seguente formula:

Quota di contribuzione mensile = (Costo orario del servizio) X (N. ore di servizio effettuate)

Costo orario del servizio: costo individuato corrispondente alla fascia di ISEE.

N. ore effettuate: totale di ore effettuate dall'operatore a favore dell'utente nel corso di una mensilità, che risultino da apposito prospetto controfirmato dall'utente, arrotondato per eccesso al quarto d'ora.

ART. 9 – CASI PARTICOLARI.

1. In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga ai precedenti articoli del presente regolamento.

ART. 10 – CONTROLLI.

1. Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti ai servizi disciplinati dal presente regolamento, sono attivati i controlli previsti dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000, nonché tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

ART. 11 - RECUPERI E RIVALSE.

1. Qualora siano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'Amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, la quota di contribuzione ai servizi concessi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio.

2. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del servizio.

ART. 12- INTERRUZIONE DELL'INTERVENTO ASSISTENZIALE.

1. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte del Comune, siano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, sarà immediatamente interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.

2. E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno 01/05/2005.